

DELIBERAZIONE 16 DICEMBRE 2020

558/2020/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIENNIO 2021-2023, DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO A TERMINE DELLE RISORSE ELETTRICHE INTERROMPIBILI. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE E DEL NUOVO CONTRATTO STANDARD PER L'EROGAZIONE DEI MEDESIMI SERVIZI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione 1138^a bis del 16 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, coordinato con la legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: decreto-legge 3/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 634/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 634/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2014, 566/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);

- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2017, 852/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 852/2017/R/eel);
- il Codice di trasmissione e dispacciamento predisposto e mantenuto da Terna ai sensi del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la lettera della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 14 dicembre 2020 (di seguito: lettera del 14 dicembre 2020);
- gli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico comunicati all’Autorità e a Terna con lettera del 15 dicembre 2020 (di seguito: lettera del 15 dicembre 2020).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 18, della legge 99/09 prevede che l’Autorità definisca i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara al ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali;
- l’articolo 1 del decreto-legge 3/10, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori, ha istituito, esclusivamente in Sicilia e in Sardegna, un nuovo servizio di riduzione della domanda elettrica, comportando la definizione, per tali isole, di un servizio di interrompibilità (cd. superinterrompibilità) diverso da quello definito per le rimanenti parti dell’Italia (usualmente denominate, nella loro globalità, “Continente”);
- l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 93/11 prevede che, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell’energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello Sviluppo Economico emani atti di indirizzo e adotti gli opportuni provvedimenti in funzione dell’esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, nonché della qualità e del livello di manutenzione delle reti, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;
- con la deliberazione 634/2013/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di uno o più provvedimenti aventi ad oggetto la definizione di una nuova disciplina dei servizi di interrompibilità;
- nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto, con la deliberazione 301/2014/R/eel, l’Autorità ha approvato la nuova disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza con efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2015;
- con la deliberazione 852/2017/R/eel, l’Autorità ha aggiornato la disciplina dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza di cui al precedente punto;
- la richiamata disciplina prevede, in estrema sintesi, che Terna organizzi, per ogni triennio:
 - una procedura per l’approvvigionamento del prodotto di durata triennale con impegno di potenza profilato secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna

- (di seguito: prodotto triennale), da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno antecedente il triennio;
- per ogni anno del triennio, una procedura per l'approvvigionamento del prodotto di durata annuale con impegno di potenza profilato secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna (di seguito: prodotto annuale), da tenersi entro il mese di dicembre dell'anno antecedente quello oggetto di contrattualizzazione;
 - per ogni anno del triennio, procedure per l'approvvigionamento di prodotti di durata pari al periodo dell'anno successivo al mese di esecuzione delle relative procedure concorsuali con impegni di potenza profilati secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna (di seguito: prodotti infrannuali), da tenersi nei mesi da gennaio a novembre;
 - per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l'approvvigionamento di prodotti di durata mensile (di seguito: prodotti mensili);
 - per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l'approvvigionamento di prodotti di durata mensile o plurimensile con impegni di potenza profilati secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna, qualora necessari;
- la richiamata disciplina prevede, altresì:
 - l'obbligo di assicurare a Terna la potenza interrompibile nel rispetto dei requisiti minimi e con le prestazioni minime definite dalla medesima Terna;
 - il diritto a ricevere, da Terna, un corrispettivo mensile a titolo di acconto salvo conguaglio a fine anno. Il corrispettivo totale annuo, espresso in euro, si compone di due termini:
 - 1) il prodotto tra il premio per l'assegnazione di capacità interrompibile come risultante in esito alle procedure concorsuali (pari al valore marginale delle offerte selezionate ed espresso in euro/MW/anno) e la potenza interrompibile contrattualizzata espressa in MW. A tale termine viene sottratto il cosiddetto corrispettivo annuo standard, pari, per ciascuno dei predetti MW, al prodotto fra 10 interruzioni standard e il VPINF (attualmente fisso e pari a 3000 €/MW);
 - 2) il prodotto tra il numero delle interruzioni accertate da Terna, il termine Voff (pari al prezzo offerto, in €/MW per ogni interruzione, dai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure concorsuali) e la potenza effettivamente distaccata;
 - la facoltà del "rilascio", cioè di riacquistare temporaneamente la potenza interrompibile ceduta a Terna in esito alle procedure concorsuali (di seguito: riacquisto temporaneo). L'esercizio di tale facoltà comporta il pagamento di un corrispettivo, che riflette l'eventuale maggior onere sostenuto da Terna per riallocare tale potenza, per ciascun MW riacquistato pari al maggior valore fra:
 - i. zero e
 - ii. la differenza fra:
 - i. 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui all'ultimo paragrafo del comma

- 7.3 della medesima deliberazione, in cui tale MW è stato eventualmente riallocato;
- ii. 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, lettera a), b) o c), della medesima deliberazione, in cui tale MW è stato originariamente ceduto;
- la facoltà di “cessione”, cioè di riacquistare definitivamente la potenza interrompibile ceduta a Terna in esito alle procedure concorsuali (di seguito: riacquisto definitivo). L’esercizio di tale facoltà comporta il pagamento di un corrispettivo, che riflette l’eventuale maggior onere sostenuto da Terna per riallocare tale potenza, per ciascun MW riacquistato pari al maggior valore fra:
- i. zero e
 - ii. i mesi di durata residua del contratto moltiplicati per la differenza fra:
 - i. 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, lettere b) o c), della medesima deliberazione, in cui tale MW è stato eventualmente riallocato;
 - ii. 1/12 (un dodicesimo) del corrispondente premio annuo definito in esito alle procedure concorsuali di cui al comma 7.3, lettera a), b) o c), della medesima deliberazione, in cui tale MW è stato originariamente ceduto;
- ai sensi dei commi 4.2 e 7.2 della deliberazione 301/2014/R/eel, l’Autorità approva i contratti standard e il regolamento delle procedure concorsuali dei servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza recependo gli eventuali indirizzi emanati dal Parlamento o dal Governo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 14 dicembre 2020, Terna ha trasmesso all’Autorità una nuova proposta di regolamento per l’approvvigionamento a termine di risorse interrompibili per il triennio 2021-2023 e di contratto standard per l’approvvigionamento a termine di risorse interrompibili per il triennio 2021-2023 (già sottoposta a consultazione). Tale proposta presenta alcuni elementi innovativi rispetto alle modalità vigenti per l’approvvigionamento di risorse interrompibili quali:
 - la definizione di procedure per l’approvvigionamento di prodotti di durata trimestrale con validità per l’intero periodo compreso tra l’inizio del primo mese successivo a quello di svolgimento delle procedure concorsuali e i due mesi successivi (di seguito: prodotti trimestrali), in aggiunta ai già esistenti prodotti triennali, annuali e mensili, al fine di meglio tenere conto dell’articolazione temporale del fabbisogno e consentire agli operatori una maggiore flessibilità nella messa a disposizione della capacità. I prodotti trimestrali potranno essere approvvigionati da Terna secondo le esigenze del

- sistema elettrico e nella misura necessaria a garantire la gestione in sicurezza del medesimo sistema elettrico;
- la definizione di un fabbisogno distinto non solo per i prodotti triennali e annuali ma anche per i nuovi prodotti trimestrali, confermando la definizione di un fabbisogno separato per Area continentale, Sicilia e Sardegna. Resta confermata la scelta di riallocare la potenza interrompibile oggetto di riacquisto temporaneo tramite i prodotti mensili; la potenza interrompibile oggetto di riacquisto definitivo sarebbe oggetto di riallocazione nella prima asta utile, escluse le aste mensili. Non verrebbero, infine, più previste le aste infrannuali attualmente utilizzate per l'allocazione della capacità residua e di quella oggetto di riacquisti definitivi;
 - l'introduzione, in caso di riacquisto (sia esso temporaneo o definitivo), dell'obbligo di riacquisto prioritario della potenza interrompibile contrattualizzata a prezzo più alto. Ciascun Assegnatario (cioè il soggetto risultato assegnatario del servizio di interrompibilità e che ha stipulato il relativo contratto con Terna) potrà, pertanto, esercitare la facoltà di riacquisto nei limiti del quantitativo totale definito da Terna sulla base delle condizioni già previste dagli articoli 5 e 6 della deliberazione 301/2014/R/eel, a partire dalle quote di potenza interrompibile assegnate a prezzo più alto (indipendentemente dalla tipologia di prodotto) tra tutti i siti nella sua titolarità; nel caso in cui il sito indicato dall'Assegnatario per il riacquisto non disponga di quote di potenza interrompibile che rispettano il vincolo di prezzo più alto, il medesimo Assegnatario è tenuto ad effettuare uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella sua titolarità;
 - la modifica delle modalità di calcolo del corrispettivo che l'Assegnatario è tenuto a corrispondere a Terna nel caso di esercizio della facoltà di riacquisto (sia esso temporaneo o definitivo). Più nel dettaglio, il maggior onere sostenuto da Terna per la riallocazione della potenza oggetto di riacquisto verrebbe attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti gli Assegnatari che hanno contribuito a generare il medesimo maggior onere, al fine di garantire che il richiamato maggior onere sia sostenuto da tutti gli Assegnatari che lo hanno determinato (la disciplina vigente, invece, prevede che il maggior onere sia pagato prioritariamente dagli Assegnatari che hanno riacquistato quote di potenza interrompibile oggetto di contratti relativi a prodotti di durata maggiore, fino a concorrenza della potenza interrompibile riallocata; nel caso in cui la potenza interrompibile riallocata da Terna risulti inferiore a quella oggetto di riacquisto, non tutti gli Assegnatari che hanno esercitato la facoltà di riacquisto, quindi, sostengono i relativi maggiori oneri indotti sul sistema);
 - la modifica di alcune scadenze, quali:
 - i. la data entro la quale l'Assegnatario deve inviare la dichiarazione di avvenuta connessione al Banco Manovra Interrompibili (di seguito: BMI). Si prevede che tale dichiarazione debba essere inviata con un anticipo di almeno sette giorni lavorativi (in luogo degli attuali due giorni lavorativi) rispetto alla data di attivazione del servizio, al fine di consentire a Terna la

- validazione dell'avvenuta connessione al BMI con maggior anticipo e consentire la partecipazione del sito già alle procedure d'asta che si svolgono alla fine del mese;
- ii. i termini previsti per notificare a Terna la richiesta di riacquisto temporaneo o definitivo, attualmente pari rispettivamente a sette giorni lavorativi e a dieci giorni solari prima dell'inizio del mese in cui il riacquisto ha effetto, che verrebbero allineati prevedendo che tali richieste siano notificate entro otto giorni lavorativi prima dell'inizio del mese di effettiva validità delle stesse;
 - la modifica della modalità di gestione delle situazioni anomale in cui, per i siti contrattualizzati, vi siano avarie o eventi difficilmente programmabili e che non costituiscano causa di forza maggiore e/o caso fortuito. Allo stato attuale, in tali casi, Terna concede la facoltà di riacquisto (totale o parziale) da formulare entro due giorni lavorativi dalla fine del mese e con effetti a valere dal primo giorno dello stesso mese in cui viene notificata la richiesta (cd. riacquisto retroattivo); nel nuovo contratto, Terna non prevede più il riacquisto retroattivo ma prevede che, in relazione al mese in cui l'Assegnatario notifica (entro due giorni lavorativi dalla fine del mese stesso) l'insorgere delle sopra richiamate situazioni anomale, non trovi applicazione il limite del 70% in termini di rapporto tra la potenza media mensile prelevata (calcolata da Terna tramite apposite formule) e la Potenza Minima (a sua volta pari al prodotto tra la potenza contrattualizzata e il coefficiente mensile definito da Terna per ciascun mese dell'anno solare valido per il triennio), al di sotto del quale il contratto verrebbe sciolto;
 - l'eliminazione del servizio di interrompibilità di emergenza (oggetto di ultima assegnazione nel 2013);
 - con lettera del 15 dicembre 2020, il Ministro dello Sviluppo Economico ha formulato all'Autorità e a Terna i propri indirizzi in merito ai servizi di interrompibilità.

RITENUTO:

- che le innovazioni proposte da Terna e precedentemente richiamate siano condivisibili in quanto contribuiscono a migliorare le modalità di selezione delle risorse necessarie per il servizio di interrompibilità;
- necessario, di conseguenza, aggiornare la deliberazione 301/2014/R/eel al fine di eliminare l'obbligatorietà dei prodotti infrannuali (mantenendoli come eventualità) e di eliminare i riferimenti al servizio di interrompibilità di emergenza in quanto non più necessari;
- non necessario aggiornare la deliberazione 301/2014/R/eel per l'introduzione dei prodotti trimestrali in quanto essa già consente la definizione di eventuali prodotti di durata mensile o plurimensile, qualora necessari;
- necessario aggiornare la deliberazione 301/2014/R/eel anche al fine di prevedere che, nel caso di riacquisto (sia esso temporaneo o definitivo):

- l'Assegnatario dia priorità alla potenza interrompibile contrattualizzata a prezzo più alto, effettuando, qualora necessario, uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella propria titolarità;
- Terna definisca il relativo corrispettivo da versare, in modo tale da garantire che l'eventuale maggior onere sostenuto dalla medesima Terna per la riallocazione della potenza oggetto di riacquisto sia attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti gli Assegnatari che hanno contribuito a generare tale maggior onere;
- opportuno approvare lo schema di regolamento delle procedure concorsuali come trasmesso da Terna nella propria lettera del 14 dicembre 2020 e aggiornato al fine di recepire quanto riportato nel presente provvedimento, nonché lo schema di contratto standard come trasmesso da Terna nella propria lettera del 14 dicembre 2020;
- non necessario sottoporre il presente provvedimento a consultazione preventiva, come previsto dall'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità ovvero già oggetto di consultazione da parte di Terna

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione 301/2014/R/eel nei seguenti punti:
 - nell'intero articolato, le parole "e di emergenza" e le parole "o di emergenza" sono soppresse;
 - al comma 3.2, lettera b), le parole ", distinguendo fra interrompibilità istantanea e interrompibilità di emergenza" sono soppresse;
 - al comma 4.3, dopo le parole "Per ciascun triennio," sono inserite le parole "nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico,";
 - al comma 4.3, lettera c), le parole "undici prodotti di durata pari ai mesi dell'anno successivi al mese di esecuzione delle relative procedure concorsuali" sono sostituite dalle parole "eventuali prodotti di durata pari ai mesi dell'anno successivi al mese di esecuzione delle relative procedure concorsuali";
 - al comma 4.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "
 - e) per ogni anno del triennio, eventuali prodotti di durata mensile o trimestrale o, più in generale, plurimensile (di seguito: prodotti mensili o prodotti trimestrali o prodotti plurimensili), con impegni di potenza profilati secondo i coefficienti mensili pubblicati da Terna, qualora necessari per fronteggiare situazioni di criticità opportunamente documentate.";
 - il comma 5.1 è sostituito dal seguente: "

- 5.1 Il sottoscrittore di un contratto afferente a un prodotto triennale, annuale o, se presente, infrannuale può avvalersi della facoltà di riacquistare temporaneamente, ossia per un periodo pari a un mese, la potenza interrompibile originariamente ceduta a Terna. In tal caso, il riacquisto riguarda la potenza interrompibile contrattualizzata in ordine decrescente di prezzo: nel caso in cui il sito indicato dal sottoscrittore per il riacquisto non disponga di quote di potenza interrompibile che rispettano il vincolo di prezzo più alto, il medesimo sottoscrittore è tenuto ad effettuare uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella sua titolarità. Terna rialloca, in base alle proprie esigenze, la potenza interrompibile riacquistata temporaneamente dal sottoscrittore tramite le procedure concorsuali di cui all'ultimo paragrafo del comma 7.3.”;
- il comma 5.3 è sostituito dal seguente: “

5.3 L’esercizio della facoltà di cui al comma 5.1 implica l’obbligo di versare a Terna, per ciascun MW riacquistato, un corrispettivo definito dalla medesima Terna al fine di garantire che il maggior onere sostenuto per l’eventuale riallocazione della potenza oggetto di riacquisto sia attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti i soggetti che hanno contribuito a generare tale maggior onere.”;
 - il comma 6.1 è sostituito dal seguente: “

6.1 Il sottoscrittore di un contratto afferente a un prodotto triennale, annuale o, se presente, infrannuale può avvalersi della facoltà di riacquistare definitivamente la potenza interrompibile originariamente ceduta a Terna. In tal caso, il riacquisto riguarda la potenza interrompibile contrattualizzata in ordine decrescente di prezzo: nel caso in cui il sito indicato dal sottoscrittore per il riacquisto non disponga di quote di potenza interrompibile che rispettano il vincolo di prezzo più alto, il medesimo sottoscrittore è tenuto ad effettuare uno scambio di quote di potenza interrompibile tra siti nella sua titolarità. Terna rialloca la potenza interrompibile riacquistata definitivamente dal sottoscrittore tramite la prima procedura concorsuale utile, escluse quelle mensili.”;
 - il comma 6.3 è sostituito dal seguente: “

6.3 L’esercizio della facoltà di cui al comma 6.1 implica l’obbligo di versare a Terna, per ciascun MW riacquistato, un corrispettivo definito dalla medesima Terna al fine di garantire che il maggior onere sostenuto per l’eventuale riallocazione della potenza oggetto di riacquisto sia attribuito secondo un criterio pro-quota tra tutti i soggetti che hanno contribuito a generare tale maggior onere.”;
 - al comma 7.3, dopo le parole “Per ciascun triennio,” sono inserite le parole “nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro dello Sviluppo Economico,”;
 - le lettere c) e d) del comma 7.3 sono sostituite dalle seguenti: “

- c) per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l’approvvigionamento dei prodotti infrannuali;
 - d) per ogni anno del triennio, eventuali procedure per l’approvvigionamento di prodotti mensili e/o di prodotti trimestrali e/o di prodotti plurimensili, qualora necessari per fronteggiare situazioni di criticità opportunamente documentate.”;
 - il comma 7.5 è sostituito dal seguente: “
7.5 Terna costruisce una curva di domanda aggregata anelastica al premio secondo i parametri di cui all’Articolo 8. La curva di domanda aggregata è opportunamente traslata per la quantità di potenza interrompibile da riallocare a causa dell’esercizio delle facoltà di cui all’Articolo 5 e all’Articolo 6 e per la quantità di potenza interrompibile già approvvigionata da Terna nelle procedure concorsuali antecedenti.”;
 - al comma 7.7, le parole “Terna organizza le procedure concorsuali in maniera tale da approvvigionare prioritariamente la potenza interrompibile istantaneamente e, in subordine, la potenza interrompibile di emergenza.” sono soppresse;
 - il comma 8.1 è sostituito dal seguente: “
8.1 Ai fini della costruzione della curva di domanda di cui al comma 7.5 e dell’algoritmo di cui al comma 7.8, il premio di riserva per l’assegnazione di capacità interrompibile e la quantità massima di potenza interrompibile approvvigionabile coincidono con quelle individuate dal Ministro dello Sviluppo Economico con i propri indirizzi.”;
2. di approvare lo schema di regolamento delle procedure concorsuali di cui al comma 7.2 della deliberazione 301/2014/R/eel, come trasmesso da Terna nella propria lettera del 14 dicembre 2020 e opportunamente aggiornato al fine di recepire quanto riportato nel presente provvedimento, nonché lo schema contrattuale di cui al comma 4.2 della medesima deliberazione come trasmesso da Terna nella propria lettera del 14 dicembre 2020;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna S.p.A.;
 4. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 301/2014/R/eel, come modificata, nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini